



Comune di Occhieppo Inferiore

Regione Piemonte - Provincia di Biella

Copia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 16

ADUNANZA Ordinaria DI Prima CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE 2014

L'anno duemilaquattordici addì trenta del mese di aprile alle ore diciannove e minuti zero nella nella SALA CONSILIARE.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio comunale. All'appello risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI
ANSERMINO OSVALDO	Sindaco	Sì
ORCELLETTO ATTILIO	Consigliere	Sì
GRAGLIA ROBERTO	Consigliere	Sì
GROSSO CLELIO	Vice Sindaco	Sì
ROSSI FIORELLA	Consigliere	Sì
GUOLO UMBERTO	Consigliere	Sì
LOVATI FABRIZIO	Consigliere	Sì
PAVIGNANO ANNA	Consigliere	Sì
TURINETTI RENZO	Consigliere	Sì
BRISCA PIER FRANCO	Consigliere	Sì
BORSATI DORIANO	Consigliere	Sì
NOVARETTI MIRANDA	Consigliere	Sì
FRASSATI FLAVIO	Consigliere	Sì
LUNARDON CLAUDIA	Consigliere	Sì
CAPELLARO SANDRA	Consigliere	No
QUAGLINO VITTORIO	Consigliere	Sì
CORATELLA ELENA	Consigliere	Sì
	TOTALE PRESENTI	16
	TOTALE ASSENTI	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale. **DR. ROBERTO CARENZO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor. **ANSERMINO OSVALDO - Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE 2014

Il Sindaco espone la sintesi della proposta di deliberazione, formulata su istruttoria del competente Responsabile del servizio e debitamente depositata agli atti a disposizione dei Consiglieri Comunali, enucleata come segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l'anno 2014 al 30 aprile 2014;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla Tares semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della Tares;
in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la Tares semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- ai criteri di determinazione delle tariffe;
- alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che una delle sostanziali novità normative introdotte dall'art. 1, comma 661 L. 147/2013, come confermato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, è quella in base alla quale il tributo sui rifiuti non potrà più considerarsi dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, norma che potrà incidere in modo non relativo sul gettito del tributo e di cui appare pertanto necessario tenere conto all'atto della determinazione delle tariffe, per quanto l'effettiva portata di tale disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di tale disposizione;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2014 redatto dal Servizio Tributi, che qui si allega, per farne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2014;

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, i margini di intervento per il Comune rispetto al regime delineato dal D.p.r. 158/99 possono riguardare molteplici aspetti, in generale, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio *chi inquina paga*, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652 L.147/2013, sono state create due specifiche sottocategorie relative ai **magazzini e depositi** delle attività produttive(una delle quali destinata alle attività che procedono allo smaltimento in proprio con soggetti terzi autorizzati), per evitare di applicare una tariffa troppo elevata a tali superfici, non

sempre espressamente richiamate nelle categorie del D.P.R. 158/1999, nei Comuni con meno di 5.000 abitanti;

CONSIDERATO peraltro che, già ai sensi dell'art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe della Tares 2013 avrebbero dovuto essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non avrebbe dovuto necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma avrebbe potuto essere basata su criteri presuntivi;

CONSIDERATO peraltro che l'art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. *tasse di scopo*, ossia che «*mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la “mano pubblica” di provvedere*» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la **non sindacabilità in sede giudiziaria** (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo «*applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate*» e siano adottate al fine di perseguire «*una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione*» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

CONSIDERATO che le tariffe calcolate rigidamente con i coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999 e nelle disposizioni dettate e nelle disposizioni dettate dallo stesso decreto, risultano particolarmente gravose per alcune categorie (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; mense, birrerie, hamburgerie; bar, caffè, pasticceria; ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio; banchi di mercato generi alimentari), la cui presenza sul territorio comunale deve essere salvaguardata, costituendo tali attività uno dei principali elementi del tessuto produttivo e dell'economia comunale;

CONSIDERATO che il testo del D.L 6 marzo 2014 , in fase di conversione, come emanato dalla Camera dei Deputati in data 09.04.2014 prevede all'art. 1 c. 652 della L. 147/2013 l'aggiunta del seguente periodo “ Nelle more della revisione del regolamento di cui al Decreto del Presidente della

Repubblica 27 aprile 1999, n.158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3°, 3b, 4° e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 502 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato 1"

RITENUTO quindi necessario intervenire per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei confronti di tali categorie a fronte dell'applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, anche derogando, per le categorie toccate dai maggiori aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'articolo denominato "Tributo giornaliero di smaltimento" del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 50%

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dal Comune per l'anno 2014 che si ritiene opportuno approvare è il seguente

UTENZE DOMESTICHE

Comp. n.f residenti	Tariffa parte fissa €/mq	Tariffa parte variabile per componente nucleo
1	0,28446	43,86146
2	0,33187	102,34341
3	0,36573	131,58438
4	0,39282	160,82535
5	0,41991	211,99706
6 e oltre	0,44023	248,54827

UTENZE NON DOMESTICHE

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Tariffa parte fissa € al mq	Tariffa parte variabile per tipologia attività €/mq
1- Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,15467	0,62963
2- Campeggi, distributori carburanti	0,24262	0,98193
3- Stabilimenti balneari	0,11524	0,46623
4- Esposizioni, autosaloni	0,13041	0,53219
5- Alberghi con ristorante	0,32450	1,31773
6- Alberghi senza ristorante	0,24262	0,98193
7- Case di cura e riposo	0,28811	1,05538
8- Uffici, agenzie, studi professionali	0,30327	1,23078
9- Banche ed istituti di credito	0,17590	1,07487
10- Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,33663	1,36720
11- Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,32450	1,31923
12- Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,26688	1,27425
13- Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,35179	1,42117

14- Attività industriali con capannoni di produzione	0,27598	1,68651
15- Attività artigianali di produzione beni specifici	0,33056	1,73898
16- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,46782	2,97276
17- Bar, caffè, pasticceria	1,10390	2,23519
18- Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,53375	2,16323
19- Plurilicenze alimentari e/o miste	0,46703	1,88739
20- Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,83781	3,72682
21- Discoteche, night club	0,31540	1,28325
22- Magazzini e depositi	0,10614	0,44974
23- Magazzini e depositi con s.p.	0,05156	0,22487

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

TARI possessore e occupante	1° rata	16 luglio 2014
	2° rata	16 novembre 2014
	3° rata a saldo conguaglio	16 marzo 2015

VISTI il Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) adottato nell'odierna seduta consiliare;

PER le motivazioni sopra esposte;

DOPO ampia ed esauriente discussione;

RICHIAMATI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 e 147 bis - comma 1 - del Decreto Legislativo 18/8/2000 N. 267, articolo modificato con D.L. 174 del 10/10/2012;

CON VOTI

DELIBERA

- 1) - di approvare il Piano Finanziario per l'anno 2014 redatto dal Servizio Entrate Tributarie, qui allegato, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) - determinare per l'anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

UTENZE DOMESTICHE

Comp. residenti	n.f	Tariffa parte fissa €/mq	Tariffa parte variabile per componente nucleo
1		0,28446	43,86146
2		0,33187	102,34341
3		0,36573	131,58438
4		0,39282	160,82535
5		0,41991	211,99706
6 e oltre		0,44023	248,54827

UTENZE NON DOMESTICHE

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Tariffa parte fissa € al mq	Tariffa parte variabile per tipologia attività €/mq
1- Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,15467	0,62963
2- Campeggi, distributori carburanti	0,24262	0,98193
3- Stabilimenti balneari	0,11524	0,46623
4- Esposizioni, autosaloni	0,13041	0,53219
5- Alberghi con ristorante	0,32450	1,31773
6- Alberghi senza ristorante	0,24262	0,98193
7- Case di cura e riposo	0,28811	1,05538
8- Uffici, agenzie, studi professionali	0,30327	1,23078
9- Banche ed istituti di credito	0,17590	1,07487
10- Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,33663	1,36720
11- Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,32450	1,31923
12- Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,26688	1,27425
13- Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,35179	1,42117
14- Attività industriali con capannoni di produzione	0,27598	1,68651
15- Attività artigianali di produzione beni specifici	0,33056	1,73898
16- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,46782	2,97276
17- Bar, caffè, pasticceria	1,10390	2,23519
18- Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,53375	2,16323
19- Plurilicenze alimentari e/o miste	0,46703	1,88739
20- Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,83781	3,72682
21- Discoteche, night club	0,31540	1,28325
22- Magazzini e depositi	0,10614	0,44974
23- Magazzini e depositi con s.p.	0,05156	0,22487

- 3) - di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2014, tutte le riduzioni così come previste dal Regolamento TARI;

4) - di stabilire che la tariffa applicabile ai magazzini ed ai depositi delle attività produttive, industriali ed artigianali e commerciali che provvedano allo smaltimento in proprio dei rifiuti assimilati tramite soggetti terzi autorizzati verrà ridotta nella misura pari al 50% della tariffa complessivamente applicabile (quota fissa + quota variabile) della categoria magazzini e depositi. L'attribuzione della tariffa avverrà su richiesta del contribuente (si ritengono valide quelle effettuate ai fini Tarsu) , fermo restando l'obbligo, da parte del contribuente di produrre per ciascun anno la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetti terzi autorizzati (bolle indicanti il codice dei rifiuti smaltiti e fatture attestanti il pagamento);

5) - di stabilire che la riscossione della TARI avverrà con le seguenti scadenze:

TARI possessore e occupante	1° rata	16 luglio 2014
	2° rata	16 novembre 2014
	3° rata a saldo conguaglio	16 marzo 2015

6) - di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

7) - di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

8) - di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

9) - di dare atto che la presente deliberazione, tecnicamente connessa all'approvazione del Bilancio di Previsione 2014, riveste carattere di urgenza ed indifferibilità per le stesse motivazioni che sono alla base dell'approvazione del suddetto Bilancio, cui si fa rimando;

10) - di precisare che il Responsabile del procedimento, apponente il parere tecnico, è la Sig.a Daniela Murdaca.

Con successiva votazione, si delibera di rendere questa deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di trasmettere il presente atto alla Direzione centrale per la fiscalità locale per la sua tempestiva pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle Finanze, Portale del Federalismo fiscale.

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE
TARIFFE 2014

PARERI:

Esaminata la suddetta proposta di deliberazione;

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 e 147 bis - comma 1 - D. Lgs. 267/2000, articolo modificato con D.L. 174 del 10/10/2012, parere FAVOREVOLE di **REGOLARITA' TECNICA**, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Finanziario-Tributi
DANIELA MURDACA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 e 147 bis - comma 1 - D. Lgs. 267/2000, articolo modificato con D.L. 174 del 10/10/2012, parere FAVOREVOLE di **REGOLARITA' CONTABILE**.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DANIELA MURDACA

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA ed ESAMINATA la proposta del Presidente come sopra formulata;

PRESO ATTO dei pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 14, astenuti N. 2 (Consiglieri Frassati Flavio e Quaglino Vittorio), palesemente espressi;

D E L I B E R A

di approvare integralmente la proposta del Presidente così come sopra formulata.

SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza di trasmettere il presente atto alla Direzione centrale per la fiscalità locale per la sua tempestiva pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle Finanze, Portale del Federalismo fiscale, con ulteriore votazione, con voti favorevoli n. 14, astenuti N. 2 (Consiglieri Frassati Flavio e Quaglino Vittorio), palesemente espressi, dichiara il presente atto **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to ANSERMINO OSVALDO



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. ROBERTO CARENZO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Registro Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata oggi 05-mag-2014 nel sito informatico di questo Comune, alla sezione "Albo Pretorio", per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Li 05-mag-2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. ROBERTO CARENZO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio, certifico io sottoscritto Segretario comunale che la suesesa deliberazione, non soggetta a controllo necessario e non sottoposta a controllo eventuale, è stata pubblicata, nelle forme di legge, nel sito informatico di questo Comune, per cui la stessa, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, è divenuta esecutiva in data: _____

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. ROBERTO CARENZO

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 05/05/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARENZO Roberto